



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI,  
FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO,  
SILVESTRO e ZANETTIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2022**

Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta legge Delrio) ha mostrato enormi carenze e difficoltà operative, soprattutto a seguito dell'esito referendario del 4 dicembre 2016, che prevedeva l'eliminazione delle province dalla Carta costituzionale.

In questo contesto emerge la necessità di riorganizzare le funzioni provinciali mediante processi cooperativi in grado di far sintesi delle esigenze locali, creando una rete che tenga insieme i territori e consenta di erogare servizi di qualità ai cittadini e alle imprese.

L'eterogeneità - e in alcuni casi la frammentarietà - dei territori rende infatti imprescindibile la necessità di innovare gli strumenti di pianificazione, rendendoli più flessibili e più idonei ad affrontare le differenti sfide e istanze provenienti dai territori stessi.

Il riconoscimento delle province necessita di essere effettivo e non meramente nominale come è avvenuto in questi anni. Ciò presuppone due condizioni: l'adeguatezza delle disponibilità finanziarie rispetto alle funzioni esercitate e la possibilità per le province di interloquire direttamente con i diversi livelli di governo, non ultimo con le strutture centrali dello Stato a seguito di un mandato elettorale agli organi di governo che la compongono.

In questo contesto è importante che le province svolgano un ruolo di interazione attiva anche nella definizione delle politiche regionali, ruolo che potrebbe concretizzarsi valorizzando gli istituti di coordinamento istituzionale.

All'esito del complesso processo di riordino degli assetti locali, avviato con il de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta legge Monti), può dirsi che il ruolo entro cui le regioni sono state confinate, formalmente e sostanzialmente, è consistito nel porre rimedio alla limitatezza delle risorse economiche delle province determinatasi per effetto dei tagli dei trasferimenti statali sanciti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ciò non solo ha reso difficile alle province assicurare le funzioni fondamentali (scuole, strade, ambiente), ma ha fortemente compromesso l'esercizio delle funzioni « altre » o non fondamentali.

Contravvenendo nei fatti al principio secondo il quale il complesso delle entrate (proprie e derivate) dell'ente territoriale deve consentire l'esercizio delle funzioni attribuite, non è stata data compiuta attuazione all'articolo 119 della Costituzione, come è stato sottolineato più volte dalla Corte dei conti.

Occorre quindi procedere ad una revisione totale della legge 7 aprile 2014, n. 56, che non mortifichi i ruoli dei diversi attori coinvolti, abbia cura dei bisogni dei territori e delle popolazioni individuando nuovi percorsi, e dia finalmente attuazione ai principi enunciati dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

Il presente disegno di legge composto da 8 articoli ha l'obiettivo di ridare voce a milioni di elettori che si sono visti rimuovere il loro diritto a votare direttamente il loro presidente della provincia e il consiglio provinciale.

È necessario recuperare un rapporto fiduciario tra elettore e rappresentante delle istituzioni a partire proprio dal conferimento a

quest'ultimo di una delega popolare per l'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che il presidente della provincia e i consiglieri provinciali siano eletti a suffragio universale e diretto.

L'articolo 2 prevede l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano.

L'articolo 3 modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al fine di prevedere che l'elezione al primo turno sia consentita al candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Si eviterebbe così il ballottaggio in presenza di candidati che, al primo turno, abbiano già ottenuto una percentuale di voti elevata. Molto spesso al ballottaggio si registra una sempre minore partecipazione da parte degli elettori, con la conseguenza che molti sindaci sono eletti al secondo turno con una partecipazione popolare molto ridotta e, quindi, con ripercussioni negative sulla loro legittimazione.

L'articolo 4 delega il Governo per la determinazione delle caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle province, consentendo a queste ultime, attraverso un'intesa con le regioni, di proporre in sede di Conferenza unificata i migliori requisiti da adottare.

L'articolo 5 reca una delega al Governo ad adottare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, uno o più decreti legislativi per la determinazione delle competenze delle prefetture sulla base di principi e criteri direttivi che comprendono il riordino delle funzioni delle stesse prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in

essere, nonché la riorganizzazione dei ruoli del personale.

L'articolo 6 provvede alla ridefinizione delle funzioni fondamentali delle province sulla base di principi che riguardano l'autonomia organizzativa, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale nonché funzioni concernenti la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade e la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado.

L'articolo 7 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria delle province.

L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'interno provveda ad emanare un decreto con il quale disciplinare le modalità per il rinnovo dei consigli e dei presidenti delle province, prevedendo che le elezioni si svolgano in concomitanza con le elezioni amministrative.

L'articolo 9 reca abrogazioni di alcuni commi dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in particolare per ciò che concerne l'elezione indiretta dei presidenti di provincia e dei rispettivi consigli, l'eliminazione del ruolo e delle funzioni spettanti alle città metropolitane, nonché disposizioni per l'organizzazione interna dei suddetti enti.

L'articolo 10 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'articolo 11 prevede una norma transitoria affinché il mandato degli organi di go-

verno delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sia prorogato fino al	giorno delle prime elezioni amministrative successive all'entrata in vigore della legge.
--	--

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)*

1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### Art. 2.

*(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)*

1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge.

### Art. 3.

*(Modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)*

1. All'articolo 72 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora

due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ».

Art. 4.

*(Delega al Governo per la determinazione delle caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle province)*

1. Il Governo, ai fini di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 116 della Costituzione per le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la determinazione delle caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle province, secondo le proposte avanzate dalle regioni previo accordo con i consigli delle autonomie locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la non proliferazione del numero delle province rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* stabilire caratteristiche minime relative all'estensione territoriale, ai caratteri orografici e alla popolazione residente delle province;

*c)* prevedere il divieto di istituire province con una popolazione residente infe-

riore a 80.000 persone, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno. Ciascuno schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

#### Art. 5.

*(Delega al Governo per la determinazione delle competenze delle prefetture)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione delle competenze delle prefetture-uffici territoriali del Governo sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere;

b) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai sud-

detti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

c) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo;

d) previsione che, in caso di decadenza del presidente della provincia per sfiducia da parte del consiglio provinciale, le sue funzioni siano assunte da un commissario nominato dal prefetto, che ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione fino al termine del mandato; previsione che, in caso di decadenza del presidente della provincia per impedimento o morte, le sue funzioni siano assunte dal vicepresidente della provincia fino al termine del mandato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Ciascuno schema di decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

#### Art. 6.

*(Riordino delle funzioni fondamentali delle province)*

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle province sono:

a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in

qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

*b)* la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;

*c)* l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

*d)* la gestione finanziaria e contabile;

*e)* il controllo interno;

*f)* l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;

*g)* la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;

*h)* la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

*i)* nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

*l)* la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;

*m)* la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;

*n)* la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale a esse inerente;

p) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;

r) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;

s) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale;

t) la funzione di stazione unica appaltante e l'assistenza tecnica agli enti locali.

#### Art. 7.

*(Delega al Governo per assicurare l'autonomia finanziaria delle province e la realizzazione dei loro obiettivi programmatici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria delle province.

2. Fermi restando i principi e i criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni costituzionali, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministra-

tiva, finanziaria e contabile degli enti coinvolti;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) attribuzione di risorse autonome alle province, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

e) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti *internet* dei bilanci delle regioni, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite* secondo modelli uniformi;

f) valorizzazione della propensione delle province alla spesa di investimento, in sinergia con i comuni, per il miglioramento della dotazione infrastrutturale e patrimoniale dei territori e il rilancio degli investimenti a livello di sistema Paese;

g) definizione di un bilancio pluriennale, da adottare in tempi congrui, al fine di assicurare il dispiegarsi di una vera e propria strategia di crescita e sviluppo nel « Documento unico di programmazione » da parte di tutte le province;

h) garanzia dell'osservanza del quadro normativo che regola la finanza e la conta-

bilità degli enti, a iniziare dall'impiego dell'avanzo di amministrazione che deve tornare a rappresentare fonte primaria di finanziamento degli investimenti;

i) avviamento di un riordino complessivo della normativa sui fabbisogni *standard*, affinché gli stessi possano rappresentare uno strumento atto a fotografare ottimali allocazioni di risorse per singolo servizio erogato, all'interno di un quadro di finanziamento certo e di livelli essenziali delle prestazioni, in modo tale da farli diventare un vero strumento di efficientamento della spesa;

l) istituzione di un fondo perequativo dello Stato quale concorso per il finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dalle province e finalizzato a superare il divario tra fabbisogni *standard* ed entrate standardizzate di applicazione generale, anche in riferimento al fabbisogno di investimenti e infrastrutture;

m) previsione di ulteriori risorse aggiuntive destinate dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

n) assicurazione alle province, nel rapporto con le regioni, riguardo alle funzioni amministrative da esse conferite, delle risorse finanziarie che consentano l'integrale copertura dei relativi oneri.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Ciascuno schema di decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

## Art. 8.

*(Disposizioni per la fissazione della data delle elezioni provinciali)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per il rinnovo dei consigli e dei presidenti delle province, prevedendo che le elezioni si svolgano ai sensi degli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in concomitanza con il primo turno elettorale di elezioni amministrative.

## Art. 9.

*(Abrogazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22, da 25 a 39, da 44 a 46 e da 51 a 100 sono abrogati.

## Art. 10.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

## Art. 11.

*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il mandato degli organi di governo delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è prorogato fino al giorno delle prime elezioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge.





€ 1,00